

DL RILANCIO

Rimborso in 6 anni per i titoli sottoscritti dal fondo Pmi

*Il decreto attuativo fissa durata e rendimento degli strumenti finanziari
A tre anni dall'emissione possibile l'estinzione anticipata anche parziale*

Paolo Rinaldi

Il prospetto allegato al decreto attuativo previsto dall'articolo 26 del decreto Rilancio (si veda il Sole 24 Ore del 29 agosto 2020) reca le caratteristiche di durata e rendimento che dovranno essere riportate nei regolamenti degli strumenti finanziari. La durata prevede un rimborso bullet a sei anni dall'emissione, salvo casi di estinzione anticipata, e remunerazione con interessi liquidati annualmente al tasso pari all'Euribor del 1° gennaio 2020, aumentato di spread pari a 175 bp per il primo anno, 200 bp per il secondo e il terzo anno e 250 bp per gli ultimi tre anni (da corrispondersi anche qualora Euribor sia negativo).

La società può anche optare per pagare gli interessi solo alla scadenza dello strumento, ma in questo caso dovrà tenersi conto degli interessi nell'entità del massimale per l'erogazione.

Il costo dello strumento finanziario può tuttavia essere ridotto da un premio alla scadenza, derivante dall'assunzione ed adempimento da parte della società emittente di uno o più degli impegni seguenti: a) mantenimento sino alla scadenza del livello occupazionale esistente al 31 dicembre 2019 presso gli stabilimenti produttivi in Italia; b) investimento in Italia per la tutela ambientale così da ridurre i consumi energetici, le emissioni di gas serra e riqualificare a livello energetico gli edifici, per un importo non inferiore al 30% degli strumenti finanziari; c) investimento in Italia in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% degli strumenti finanziari.

Al raggiungimento di ciascuno di questi obiettivi spetterà alla società emittente una riduzione del valore di rimborso del 5%, cumulabile, comunque non superiore ai limiti di importo de minimis di cui al regolamento Ue 1507/2013.

Decorsi tre anni dalla emissione, la società – con un preavviso di dieci giorni – potrà procedere a una o più estinzioni anticipate, totali o parziali, corrispondendo in tale sede anche gli interessi sulla linea capitale rimborsata.

Anche il Fondo patrimonio Pmi avrà diritto a un rimborso anticipato: le fattispecie sono elencate nel prospetto allegato, ed estremamente ampie. Le più significative sono: delibere di messa in liquidazione, o di accesso a procedure concorsuali

(fallimento, concordato preventivo anche in bianco, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani attestati) nonché trattative anche stragiudiziali con i creditori per ottenere moratorie o accordi di ristrutturazione dei debiti; rilevanti anche le istanze di fallimento da parte dei terzi.

Oltre a queste circostanze, comportano obbligo di rimborso anticipato il rilascio o l'esibizione di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi o non veritieri, il cambio di controllo di diritto o di fatto, l'interdittiva antimafia ed altri illeciti legati a reati contro la pubblica amministrazione, ovvero a indebita percezione di contributi comunitari; rileva anche la mancata certificazione del bilancio per impossibilità ad emettere un giudizio ovvero la presenza di rilievi gravi.

Altre circostanze determinanti per la restituzione anticipata – che possono in questo caso essere rimediate in trenta giorni dalla società – sono il mancato adempimento agli impegni della società emittente (si veda l'altro articolo), l'impedimento ai controlli da parte del gestore, e la comunicazione di un mancato rispetto di leggi o regolamenti da cui derivi un evento pregiudizievole significativo, ovvero tale da influire negativamente e in modo rilevante sulla situazione della società così da comprometterne la capacità di rimborso dello strumento finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Rinaldi